

B&Z Società tra Avvocati s.r.l.
Sede legale Via Siracusa, 5 - 03036 – Isola del Liri (FR)
C.F. e Partita Iva 03021460609
Pec: avv.b.z.srl@pec.it - email: societabzavvocati@gmail.com
Iscritta al CCIAA Frosinone Numero REA FR – 194494
Capitale sociale euro 10.000,00

TRIBUNALE DI FROSINONE
Sezione Lavoro

**Ricorso ex art. 414 cpc contenente istanza di notificazione ex art. 151
c.p.c. o in subordine ex art. 150 c.p.c.**

Per PANTANELLA FRANCESCA, nata a Sora (FR) il 11.03.1987, c.f. PNTFNC87C51I838M, rappresentata e difesa, giusta procura in calce al presente atto dagli avv.ti Antonio Rosario Bongarzone c. f. *BNGNNR65E08I838T* e Paolo Zinzi c.f. *ZNZPLA88L16D810T*, con cui è elettivamente come in indirizzo telematico così come espressamente designati nell'atto di conferimento del mandato alla società "B&Z Società tra Avvocati s.r.l.", sede legale Via Siracusa 5 - 03036 – ISOLA DEL LIRI (FR), C.F. e Partita Iva 03021460609, Pec: avv.b.z.srl@pec.it-

I difensori dichiarano, ai sensi dell'art. 176 c. 2 c.p.c., di voler ricevere le comunicazioni presso il proprio numero di fax 0776809862 o indirizzo di posta elettronica pec:

avvantoniorosario.bongarzone@pecavvocatifrosinone.it

avv.paolozinzi@pecavvocaticassino.it

Contro

- **Ministero dell'Istruzione e del Merito**, in persona del Ministro p.t. e nei confronti dell'**Ufficio Scolastico Provinciale di Frosinone e USR Lazio**, tutti rappresentati e difesi *ex-lege* dall'Avvocatura Generale dello Stato ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it
- resistenti

e nei confronti di tutti i docenti che verrebbero pregiudicati dall'esito favorevole del giudizio e, dunque, in caso di rettifica delle graduatorie con la corretta attribuzione del punteggio in favore della ricorrente, individuati in tutti coloro che si trovano in posizione migliore, rispetto alla ricorrente, nelle seguenti graduatorie:

A028 GPS provincia di Frosinone II fascia

per i quali si chiede, in ogni caso,

istanza di notificazione per pubblici proclami.

-controinteressati

In breve.

La docente Pantanella Francesca è inserita nelle graduatorie GPS provincia di Frosinone su c.d.c. A028.



L'Usr Lazio in data 26.08.2022 prot. n. 1320 ha **accantonato** i posti destinati alle immissioni in ruolo su c.d.c. A028 al fine di permettere ai vincitori del concorso straordinario ex art. 59 d.l. 73/2021 di ottenere il ruolo.

Tra i posti accantonati vi è il posto sull'I.C. Ripi, su c.d.c. A028 assegnato solo con contratti di supplenza breve alla ricorrente, il quale è stato reso, in tal modo, indisponibile per il conferimento di incarichi di supplenza con contratti al 30.06 e 31.08 (cfr. di seguito, la nota dell'Usr Lazio di accantonamento del posto).

Dunque sul posto A028 presso l'IC Ripi nonostante l'assenza del titolare era possibile stipulare, secondo l'Usr Lazio, soltanto contratti di supplenza breve, nelle more dell'immissione in ruolo del vincitore del concorso.

La indisponibilità a stipulare contratti a tempo determinato al 30.06 e 31.08 sul posto di cui trattasi è illegittima in quanto contrasta con la normativa vigente in materia e segnatamente con la l. 107/2015, D. Lgs 297/1994, l' O.M. 112/2022 e con la stessa circolare prot. 28597 del 29.07.2022 del M.I.M. che impone l'accantonamento del posto (con conseguente impossibilità di stipula di contratti al 30.06 o 31.08) solo laddove la procedura concorsuale fosse conclusa.

Nel caso di specie è provato che la procedura concorsuale A028 concorso straordinario, non era neppure, all'epoca dei fatti iniziata: **le prove orali della stessa si concluderanno addirittura il 19 marzo 2023.**

Invero, dall'illegittimità della condotta della PA discende che il posto non era indisponibile per i contratti a tempo determinato e che il contratto stipulato dalla ricorrente presso l'I.C. Ripi avrebbe dovuto avere termine al 31.08.

Parte ricorrente impugna, altresì, con il presente ricorso, i risultati delle assegnazioni dei contratti a tempo determinato per le supplenze, pubblicate dall'Usp di Frosinone in ragione della illegittima condotta dell'Amministrazione resistente, consistita nell'assegnazione di docenti, aventi punteggio inferiore rispetto all'odierno ricorrente, presso ambiti e istituti scolastici scelti dalla docente Pantanella Francesca.



IN FATTO

1. Parte ricorrente è docente precaria presso il Ministero dell'Istruzione e ha prestato l'ultimo servizio presso l'Istituto "I.C. Atina" di Frosinone (FR) con un contratto a tempo determinato ed attualmente è inserito nelle graduatorie GPS II fascia della provincia di Roma;

2. La prof.ssa Pantanella ha presentato domanda di inserimento in graduatoria GPS per le c.d.c. A028, A050 II fascia e ADSS, ADMM incrociate sostegno II fascia;

3. Parte ricorrente ha stipulato con la PA resistente plurimi contratti a tempo determinato di supplenza breve e saltuaria come allegati;

4. Ha stipulato, in data 19.09.2022, contratto di supplenza breve con termine al 25.09, presso l'I.C. Ripi su classe di concorso A028 su un posto che era stato accantonato per permettere l'immissione in ruolo del vincitore del concorso straordinario ex art. 59 d.l. 73/2021;

5. Al momento dei fatti la procedura concorsuale di cui al predetto art. 59, non era neppure iniziata;

6. Addirittura in data 11.11.2022 l'Usr Lazio, in riferimento alla c.d.c. A028 ha pubblicato le date delle prove che si concluderanno a fine Marzo 2023;

7. Dunque la cattedra sulla quale l'istante aveva espletato servizio con contratto di supplenza breve e saltuaria era priva di titolare;

8. Non vi erano esigenze temporanee da tutelare;

9. La PA era ben consapevole che la procedura concorsuale non sarebbe terminata entro breve tempo;

10. Il contratto pertanto doveva essere stipulato al 30.06 o 31.08;

11. Da ultimo si sottolinea che con nota prot. 1891 del 24.11.2022 l'Usr Lazio ha disaccantonato il posto in precedenza accantonato;

SULL'ERRORE DELL'ALGORITMO

12. **In ogni caso**, la ricorrente, a seguito della scelta delle sedi di lavoro regolarmente effettuata sul portale online del Ministero, ha indicato tra le preferenze le seguenti sedi di lavoro:

SCUOLA FRMM83101T- S.M. DANTE ALIGHIERI CEPRANO



SCUOLA FRMM81601Q- S.M. ARCE

SCUOLA FRMM82901T- S.M. M.T. CICERONE ARPINO

SCUOLA FRMM834019- S.M.S. T. DAQUINO ROCCASECCA

SCUOLA FRMM835015- MONTE SAN GIOVANNI CAMPANO 2

SCUOLA FRMM83301D- S.M. ANGELICUM M.S.G. CAMPANO

SCUOLA FRMM81101L- S.M. T. GALLONI RIPI

SCUOLA FRMM83201N- ISOLA LIRI SECONDARIA 1 GRADO

SCUOLA FRMM814014- S.M. AMBROSI CASTRO DEI VOLSCI

SCUOLA FRMM81701G- SCUOLA MEDIA BROCCOSTELLA

13. Con la pubblicazione del provvedimento di assegnazione delle sedi, parte ricorrente è stata postposta dalla proposta di stipula di contratto a tempo determinato per la classe di con corso A028 ed è stata destinataria di un contratto di supplenza breve su posto accantonato dal 30.09.2022 al 07.10.2022.

14. Le sedi indicate prioritariamente dalla ricorrente sono stata assegnate a docenti che hanno espresso, al momento della scelta della sedi di lavoro, le medesime preferenze della stessa.

Erano però collocati in posizione successiva rispetto a quella dell'odierna ricorrente.

Ed infatti

La ricorrente Pantanella Francesca è collocata nella graduatoria alla **posizione 92 con punteggio pari a 87**;

Suppa Vincenza Sara è collocata al num. 143 della graduatoria, con punteggio complessivo pari a 69. Avrebbe quindi dovuto essere postergata rispetto alla ricorrente ma è stata assegnata all'istituto "FRMM85401E S.M. "CONTE" Cassino".

Bianchi Elio è collocata al num. 156 della graduatoria, con punteggio complessivo pari a 66; avrebbe quindi dovuto essere postergata rispetto alla ricorrente ma è stata assegnata presso l'istituto "FRCT70300D- Centro Territoriale E.D.A. Pontecorvo".

Prosperi Paola è collocata al num. 157 della graduatoria e con punteggio complessivo pari a 65.5; avrebbe quindi dovuto essere postergata rispetto alla ricorrente ma è stata assegnata all'istituto "FRMM85401E S.M. "Conte" Cassino";

Calace Maurizio è collocata al num. 97 della graduatoria e con punteggio complessivo pari a 84.5; avrebbe quindi dovuto essere postergata rispetto alla ricorrente ma è stata assegnata all'istituto "FRMM842018- S.M. 1^ I.C. Ceccano";

Esilio Elio Fabio è collocata al num. 139 della graduatoria e con punteggio complessivo pari a 70; avrebbe quindi dovuto essere postergata rispetto alla ricorrente ma è stata assegnata all'istituto "FRCT70300D Centro Territoriale E.D.A. Pontecorvo";



E ancora, anche i docenti di seguito riportati, aventi punteggio inferiore alla ricorrente e inseriti nelle medesime graduatorie, hanno ottenuto contratti annuali:

Classe di concorso	Tipo graduatoria	Fascia	Posizione	Punteggio	Inclusione con riserva	Ordine nomina	Codice scuola	Denominazione scuola	Tipo contratto	Ore spezzione	Tipo cattedra	Tipo posto	Cognome aspirante	Nome aspirante
A028 - MATEMATICA E SCIENZE	GPS	GPS Fascia 2	245	46		1	FRMM454002	SCUOLA MEDIA CONV.R. MARGHERITA	ANNUALE		INTERNA	NORMALE	ANGELOZZI	ANALISA
A028 - MATEMATICA E SCIENZE	GPS	GPS Fascia 2	247	46		1	FRMM85401E	S.M. "CONTE" CASSINO	ANNUALE		INTERNA	NORMALE	FRANCO	MARIANNA
A028 - MATEMATICA E SCIENZE	GPS	GPS Fascia 2	249	46		1	FRMM84501Q	S.M. 2° I.C. ANAGNI	ANNUALE		INTERNA	NORMALE	CELLUZZI	ANTONELLA
A028 - MATEMATICA E SCIENZE	GPS	GPS Fascia 2	251	45.5		1	FRMM86001T	S.M. 3° I.C. FROSINONE	ANNUALE		INTERNA	NORMALE	BISCI	ALESSANDRO
A028 - MATEMATICA E SCIENZE	GPS	GPS Fascia 2	252	45.5		1	FRMM82301V	S.M."S.TOMMASO D'AQUINO" AQUINO	ANNUALE		INTERNA	NORMALE	ABBALLE	LORENA
A028 - MATEMATICA E SCIENZE	GPS	GPS Fascia 2	255	45		1	FRMM81101L	S.M. "T. GALLONI" RIPI	ANNUALE		INTERNA	NORMALE	PICCIRILLI	VALERIA
A028 - MATEMATICA E SCIENZE	GPS	GPS Fascia 2	256	45		1	FRMM85801T	S.M.S. CECCANO	ANNUALE		INTERNA	NORMALE	SANTARONI	MARIA ROSARIA
A028 - MATEMATICA E SCIENZE	GPS	GPS Fascia 2	257	45		1	FRMM814014	S.M."AMBROSI" CASTRO DEI VOLSCI	ANNUALE		INTERNA	NORMALE	LANDI	NICOLA
A028 - MATEMATICA E SCIENZE	GPS	GPS Fascia 2	266	44		2	FRMM84501Q	S.M. 2° I.C. ANAGNI	ANNUALE		INTERNA	NORMALE	GABRIELE	MICHELA
A028 - MATEMATICA E SCIENZE	GPS	GPS Fascia 2	267	44		1	FRMM827016	S.M."FRATELLI BEGUINOT" PALIANO	ANNUALE		INTERNA	NORMALE	NARDONE	ANALISA
A028 - MATEMATICA E SCIENZE	GPS	GPS Fascia 2	271	43.5		2	FRMM827016	S.M."FRATELLI BEGUINOT" PALIANO	ANNUALE		INTERNA	NORMALE	SCACCHI	MANUELA

15. L'assegnazione delle medesime sedi scelte dalla ricorrente ai docenti *supra* riportati con posposizione della ricorrente è illegittima:

16. **Tutti i nominativi innanzi indicati, pur in difetto di titoli preferenziali e con punteggio inferiore a quello della ricorrente, sono collocati in ambiti territoriali richiesti anche dall'insegnante Pantanella Francesca.**

17. In sintesi estrema: istituti scolastici facenti parte degli ambiti territoriali scelti dal sig.ra Pantanella sulla scorta delle preferenze indicate, sono stati assegnati ad altri docenti, con i quali l'Amministrazione scolastica ha stipulato contratti di lavoro a tempo determinato. Questi ultimi, in particolare:

- a) **Concorrevano nelle stesse classi della ricorrente: "A028";**
- b) **non avevano titoli di precedenza;**
- c) **possedevano un punteggio più basso rispetto a quello della signora**

Pantanella;

- d) **E' evidente, dunque, l'erroneità dell'agire amministrativo.**

In definitiva il ricorrente ha diritto alla rettifica del punteggio e alla stipula dei contratti.

La condotta è certamente illegittima.

DIRITTO

I

Illegittimità dell'accantonamento dei posti a procedura concorsuale non ancora ultimata. Violazione della Nota M.I. 29.07.2022, prot. n. 28597. Vizio del consenso.

In via preliminare.

Con nota del 26.08.2022, prot. 1320 l'USR Lazio ha accantonato



delle cattedre anche presso la Provincia di Frosinone al fine "di dover garantire il diritto dei prossimi vincitori di concorso delle citate procedure rendendo indisponibili, prima del conferimento delle supplenze annuali, i posti nelle singole istituzioni scolastiche riferiti alle classi di concorso sopra elencate e nei limiti dell'accantonamento provinciale di cui al citato proprio decreto 12 agosto 2022, n. 1272" è stabilito che "non sono disponibili per i contratti a tempo determinato annuale e sono attribuiti, nelle more della conclusione delle relative procedure concorsuali, con contratti a tempo determinato breve e saltuario, ai sensi dell'articolo 13 dell'ordinanza del Ministro dell'istruzione 6 maggio 2022, n. 112".

Tra i posti ivi indicati vi è quello oggetto di causa relativo all'IC Ripi su classe di concorso A028.

Su tale cattedra la ricorrente ha stipulato contratti di supplenza breve e saltuaria (Cfr. doc. allegati).

La nota di accantonamento posti da parte dell'Usl Lazio e, conseguentemente, e gli incarichi di supplenza breve e saltuaria stipulati dalla ricorrente (in luogo di un incarico di supplenza al 30.06 ovvero al 31.08 in favore della ricorrente) vanno dichiarati nulli e/o disapplicati.

Ed invero, parte ricorrente ha stipulato contratti di supplenza breve e saltuaria presso l'Istituto comprensivo di Ripi.

La *ratio* sottesa alla stipula di un contratto di supplenza breve e saltuaria nell'ordinamento vigente, è collegata ad esigenze di **temporanea assenza del titolare**.

Nel caso che ci occupa, però, non vi era alcuna assenza del titolare: anzi, sulla cattedra NON vi era proprio alcun titolare.

In ogni caso, la motivazione sottesa all'accantonamento del posto è assolutamente destituita di fondamento.

Ed invero, con la **Nota M.I. 29.07.2022, prot. n. 28597** in tema di "Conferimento delle supplenze al personale docente ed educativo" del Ministero dell'Istruzione si specifica che "**Terminate le procedure di cui di cui al DM n. 188 del 21 luglio 2022, qualora non sia ancora state effettuate le operazioni di conferimento della nomina relativamente alla citata procedura di cui all'articolo 59, comma 9 bis, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, i dirigenti degli Uffici territorialmente competenti provvederanno ad accantonare i posti**



riservati alla stessa, già resi indisponibili per le operazioni di nomina in ruolo, in quanto destinati alle assunzioni a tempo determinato degli aspiranti inseriti nelle graduatorie di cui all'articolo 9 del decreto ministeriale 28 aprile 2022, n. 108..."

E' lo stesso Ministero dell'Istruzione che con la nota sopra richiamata ha autorizzato i dirigenti ad accantonare i posti al verificarsi di **due condizioni**:

- a) **Che le procedure di cui al DM 188/2022 siano terminate;**
- b) **Che non sia stata effettuata l'immissione in ruolo.**

Ma alcuna delle condizioni si era, di fatto, verificata!

Ed invero,

anche ad oggi, la procedura concorsuale disciplinata dal DM 188/2022 (relativa al concorso straordinario di cui all'art. 59 del d.l. 73/2021) non solo non è "terminata" ma, in riferimento alla c.d.c. A028 non è neppure iniziata: le prove di concorso, come dimostrato dall'all. 5 si concluderanno, nel rispetto del calendario riportato nel prot. 46040 del 18.11.2022 (Decreto convocazione prove orali), in data 19.03.2023!!!!!!

Ictu oculi illegittima la condotta della PA con conseguente diritto della ricorrente a proseguire il contratto con la naturale scadenza ex lege prevista.

*

Le argomentazioni precedenti sono assorbenti.

Ma v'è di più!!

Non solo l'Usl Lazio alla data del 26.08.2022 in cui ha accantonato i posti era consapevole che la procedura non era terminata

ma

essendo lo stesso plesso amministrativo l'ente preposto alla gestione della procedura concorsuale, era ancor di più consapevole che la stessa procedura non si sarebbe conclusa in tempo utile all'effettiva immissione in ruolo del vincitore di concorso.

Dunque, la stipula del contratto in favore della ricorrente era certamente affetta da palese vizio del consenso ex art. 1427 c.c. in quanto la ricorrente ha stipulato un contratto credendo che lo stesso



fosse temporaneo quando, in realtà, lo stesso era su cattedra vacante e disponibile: di qui la totale illegittimità della condotta amministrativa.

Nel caso relativo al posto accantonato presso l'I.C. Ripi A028 nessuna delle condizioni previste dallo stesso Ministero dell'Istruzione erano integrate alla data del 01.09.2022 (condizioni che, alla data del deposito del ricorso neppure risultano verificate).

Chiarito che l'Usr Lazio non avrebbe dovuto, né potuto, accantonare la cattedra de qua, è fin troppo semplice chiarire che il contratto stipulato dalla ricorrente dal 30.09.2022 al 07.10.2022, avrebbe dovuto, invece, avere termine finale al 30.06 o al 31.08.

In estrema sintesi:

a) l'Usr Lazio ha accantonato il posto presso l'I.C. Ripi su c.d.c. A028 rendendolo indisponibile per il conferimento di incarichi di supplenza al 30.06 o 31.08 ma consentendo solo la stipula di contratti brevi e saltuari e ciò ha fatto mediante decreto Usr Lazio prot. 1320 del 26.08.2022;

b) la indisponibilità a stipulare contratti a tempo determinato su quel posto è illegittima perché contrasta con la normativa sopra richiamata (l. 107/2015, D.Lgs 297/1994 e O.M. 112/2022 **e con la circolare prot. 28597 del 29.07.2022 del MIM**;

c) il contratto stipulato dalla ricorrente su supplenza breve era viziato da vizio del consenso in quanto la controparte ministeriale aveva nascosto la vacanza del posto e la circostanza che le procedure concorsuali non fossero neppure iniziate;

d) dall'illegittimità della condotta della PA discende che il posto non era indisponibile per i contratti a tempo determinato e che il contratto stipulato dalla ricorrente presso l'"IC Ripi" avrebbe dovuto avere termine finale o condizione risolutiva espressa.

**

Da ultimo.

La prova della illegittimità è, ancor di più, resa evidente dal decreto di "disaccantonamento" del posto operato dall'Usr Lazio in data 24.11.2022.

Così il decreto: *"VISTE le istruzioni operative della Direzione generale per il personale scolastico 21 luglio 2022, prot. 27845;*



VISTE le graduatorie di merito approvate, per l'Ufficio scolastico regionale per il Lazio, all'esito delle procedure concorsuali ordinarie e straordinarie nonché le graduatorie a esaurimento relative agli uffici provinciali di questo Ufficio e le fasce aggiuntive costituite in attuazione del citato articolo 1, comma 18-bis, del decreto-legge n. 126 del 2019;

DATO ATTO che il combinato disposto dell'articolo 399 del citato decreto legislativo n. 297 del 1994, dell'articolo 17 del citato decreto-legge n. 59 del 2017, dell'articolo 4 del citato decreto-legge n. 87 del 2018, dell'articolo 1 del citato decreto-legge n. 126 del 2019 e dell'articolo 59 del citato decreto-legge n. 73 del 2021 disciplina il reclutamento del personale docente;

DATO ATTO delle risultanze del sistema informativo che ha gestito l'individuazione della sede da proporre agli aspiranti inseriti in posizione utile nelle graduatorie utilizzabili per le nomine a tempo determinato di cui al citato art. 59, co 9-bis, del decreto-legge n. 73 del 2021, rispetto alle facoltà assunzionali disponibili;

DATO ATTO che la procedura concorsuale straordinaria di cui al citato art. 59, co 9-bis, del decreto-legge n. 73 del 2021 si è conclusa, per la classe di concorso A062, senza l'individuazione di alcun vincitore per la regione Lazio;

DATO ATTO che la predetta procedura si concluderà, per le classi di concorso A001 e A028, non prima del mese di marzo 2022 e che, dunque, non residuerebbero nell'anno scolastico 2022/2023 i 180 giorni necessari per lo svolgimento del periodo di prova; RITENUTO di dover, perciò, disaccantonare i posti accantonati per le classi di concorso A001, **A028** e A062, ferma restando l'immissione in ruolo dei vincitori delle procedure A001 e A028 nell'anno scolastico 2023/2024;

DECRETA

Art. 1

1. I posti dell'organico di diritto già accantonati in favore dei vincitori della procedura concorsuale straordinaria bandita ai sensi dell'articolo 59, comma 9-bis, del decreto-legge n. 73 del 2021, convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, per le classi di concorso A001, A028 e A062 sono disaccantonati, ferma restando la futura immissione in ruolo dei vincitori delle procedure A001 e A028, ancora non terminate.



2. *Gli Ambiti territoriali provinciali provvedono a coprire, ai sensi dell'ordinanza del Ministro dell'istruzione 6 maggio 2022, n. 112, i posti già accantonati che non siano stati destinati ai vincitori della procedura concorsuale straordinaria"*

II

Retroattività del disaccantonamento del posto.

Come chiarito, in data 24.11.2022, mediante provvedimento n. 1891, l'USR Lazio ha disaccantonato il posto presso l'IC Ripi su A028.

Gli effetti del provvedimento di "disaccantonamento" determina il venir meno, dal mondo giuridico, dell'accantonamento del posto con conseguente effetto retroattivo al momento dell'accantonamento stesso.

Ergo, il posto, venendo meno l'accantonamento, era evidentemente vacante e disponibile al 31.08 per pacifica ammissione dell'Usr Lazio.

III

Illegittimità del conferimento di incarichi di supplenze temporanee laddove il posto occupato sia, invece, "vacante e disponibile".

La definizione della presente controversia non può prescindere da una preliminare analisi normativa in ordine alla tipologia di posti dell'organico scolastico.

Ed infatti, l'oggetto del contendere è relativo alla legittimità del conferimento di incarichi di supplenze temporanee in favore della ricorrente, laddove il posto occupato sia, invece, "vacante e disponibile".

I posti e le cattedre sono "disponibili" (organico di fatto) ovvero solo momentaneamente vacanti per un anno scolastico, ma occupati da un titolare che, al momento, si trova in aspettativa, congedo, esonero sindacale, utilizzato su posto di sostegno, in utilizzazione, in assegnazione provvisoria etc: tali posti vengono assegnati prima alle assegnazioni provvisorie ed utilizzazioni e, a far data dal 1 settembre, per il conferimento di incarichi al 30 giugno.

I posti e le cattedre "vacanti e disponibili", invece, sono quelli su cui **manca un titolare**, sono posti su cui si effettuano prima i



trasferimenti ed i passaggi di cattedra e di ruolo e, successivamente le immissioni in ruolo con titolarità su ambito e che non possono essere effettuati su organico di fatto: i posti residuati saranno coperti sia con le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie sia con le supplenze fino al 31 agosto.

In merito, invece, alle supplenze "**brevi e saltuarie**" è l'art. 13, comma 9 dell'OM 112/2020 che stabilisce che *"Il dirigente scolastico provvede al conferimento delle relative supplenze brevi e saltuarie esclusivamente per il periodo di effettiva permanenza delle esigenze di servizio. Ferma restando la possibilità di avvalersi di quanto previsto all'articolo 22, comma 6, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il dirigente scolastico, ai sensi dell'articolo 1, comma 78, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è autorizzato a ricorrere alle stesse solo dopo aver provveduto, eventualmente utilizzando spazi di flessibilità dell'organizzazione dell'orario didattico, alla sostituzione del personale assente con docenti già in servizio nella medesima istituzione scolastica.."*

L'art. 1, comma 85, l. 107/2015 afferma testualmente: *"Tenuto conto del perseguimento degli obiettivi di cui al comma 7, il dirigente scolastico può effettuare le sostituzioni dei docenti assenti per la copertura di supplenze temporanee fino a dieci giorni con personale dell'organico dell'autonomia che, ove impiegato in gradi di istruzione inferiore, conserva il trattamento stipendiale del grado di istruzione di appartenenza. "*

Dunque, l'Usr Lazio accantonando un posto (quello presso l'IC Ripi a028 su cui la Pantanella ha stipulato contratti di supplenza breve) ha creato un *quantum genus* di cattedra violando il principio del *numerus clausus* delle tipologie di posti presso le istituzioni scolastiche: la cattedra accantonata indisponibile per la stipula dei contratti!

E l'ha fatto con la consapevolezza che la procedura concorsuale non solo non era finita ma non era.... neppure iniziata!

Ciò ha fatto in spregio alla normativa sopra delineata.

In ogni caso, la nota dell'Usr Lazio di accantonamento del posto va dichiarata nulla e/o disapplicata in ragione del contrasto con la normativa primaria.



IV

L'illegittimità della condotta della PA. Il diritto del ricorrente alla stipula di contratto a tempo determinato anche finalizzato al ruolo ex art. 59 d.l. 73/2021. Violazione del principio dello scorrimento in graduatoria. Violazione dei principi di imparzialità, correttezza e buona fede e di buon andamento della pubblica amministrazione. Violazione del principio dello scorrimento in graduatoria. Violazione art. 3 e 97 Costituzione.

Sussiste il diritto di parte ricorrente alla stipula di contratto a tempo determinato in quanto tali incarichi sono stati conferiti a docenti aventi punteggio inferiore a quello dell'istante.

La condotta della Pubblica Amministrazione, in riferimento alle risultanze delle graduatorie provinciali per le supplenze 2022/2024, è contraria alla normativa ed al principio di buon andamento della P.A. di cui all'articolo 97 Costituzione.

Parte ricorrente è stata esclusa per l'anno scolastico 2022/2023, dall'assegnazione delle cattedre di insegnamento "A028" dalla stessa indicate, pur essendo in posizione utile per la stipula dei contratti rispetto all'ordine di priorità indicato nella domanda di scelta delle sedi.

La condotta dell'Amministrazione resistente è illegittima e gli istituti scolastici indicati nella domanda di indicazione delle sedi sono stati occupati da soggetti con punteggio inferiore a quello della parte ricorrente senza che i diretti concorrenti vantino titolo alcuno di preferenza.

È del tutto evidente l'esistenza di una non corretta destinazione delle proposte di assunzione a tempo determinato nei diversi istituti scolastici in danno della ricorrente.

Dopo la pubblicazione della graduatoria nel pubblico impiego privatizzato nasce in vero e proprio diritto soggettivo del candidato alla stipula del contratto di lavoro secondo l'ordine ed i criteri dettati dalla graduatoria stessa.

Corte di Cassazione sentenza n. 36/2016: "... All'esito di un concorso o di una procedura che si conclude con la pubblicazione di una graduatoria finalizzata alla stipula di contratti, nel pubblico impiego privatizzato, si instaurano tra soggetto posizionato in graduatoria e pubblica amministrazione, diritti e doveri corrispettivi, riconducibili allo schema della responsabilità contrattuale prevista ex art. 1218 c.c., pertanto, in caso di ritardata assunzione, spetta al vincitore del concorso il risarcimento del danno, salvo che l'ente pubblico dimostri che il ritardo è stato determinato da impossibilità sopravvenuta della prestazione, derivante da causa ad esso non imputabile";

La Suprema Corte di Cassazione 1399/2009 ha, inoltre, chiarito, richiamando precedenti giurisprudenziali del medesimo Supremo Consesso che: "Nel sistema del



lavoro pubblico contrattualizzato al bando di concorso per l'assunzione, diretto a dare attuazione alla decisione (di per sé non impegnativa nei confronti dei terzi) di far fronte al fabbisogno attuale di personale dipendente, va riconosciuta duplice natura giuridica: di provvedimento amministrativo nella parte cui concreta un atto del procedimento di evidenza pubblica, del quale regola il successivo svolgimento; di atto negoziale negli aspetti sostanziali, in quanto concreta proposta al pubblico, condizionata negli effetti all'espletamento del procedimento concorsuale e all'approvazione della graduatoria. Anche l'approvazione della graduatoria presenta questa duplicità di natura giuridica: provvedimento terminale del procedimento concorsuale e atto negoziale di individuazione del futuro contraente. Dall'approvazione della graduatoria discende, quindi, il diritto all'assunzione del partecipante collocato in posizione utile della graduatoria, cui corrisponde l'obbligo di adempimento dell'amministrazione assoggettato al regime di cui all'art 1218 c.c. (vedi Cass. S.U. 16 aprile 2007, n. 8951)."

In tal senso anche il Tribunale di Benevento Sentenza n. 1201/2018.

L'Amministrazione resistente non ha rispettato l'ordine di priorità dettato dalla graduatoria omettendo di proporre alla ricorrente la stipula del contratto presso gli istituti indicati come prime scelte nella domanda delle sedi.

Su un caso del tutto sovrapponibile a quello in esame, in accoglimento della domanda il Tribunale di Cassino con sentenza n. 681/2022 del 15.09.2022, in accoglimento del ricorso, ha così argomentato: "...l'ordine in cui vengono esaminate le richieste di assegnazione delle supplenze annuali non può che essere dato dal più alto punteggio nella graduatoria GPS, anche laddove tale procedura, per quel che qui interessa, sia gestita da un sistema completamente informatizzato (che, in linea generale e salvo accorgimenti ormai delineati dalla giurisprudenza di merito che si è occupata della legittimità del loro utilizzo), posto che **il principio del merito è principio costituzionalmente orientato al perseguimento del buon andamento della P.A.**, rilevando altresì che tale sede non risulta rinunciata dalla ricorrente la quale, al contrario, l'ha indicata quale sede preferenziale poiché inclusa nelle preferenze sintetiche di distretto...".

a) Violazione della disciplina del conferimento degli incarichi di supplenza e di individuazione dell'ordine di scorrimento delle graduatorie per il conferimento delle supplenze nell'O.M.112/2022.

Nell'O.M. 112/2022, in tema disciplina del conferimento degli incarichi di supplenza e di individuazione dell'ordine di scorrimento delle graduatorie per il conferimento delle supplenze, **all'art. 5 punti 5,6,7** si legge testualmente: "5. Per l'attribuzione delle supplenze annuali e delle supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche di cui al comma 4, lettere a) e b), sono utilizzate le GAE. In caso di esaurimento o incapienza delle stesse, in subordine, si procede allo scorrimento delle GPS di cui all'articolo 3. In



caso di esaurimento o incapacienza delle GPS, sono utilizzate le graduatorie di istituto di cui all'articolo 11.

6. Per le supplenze temporanee di cui al comma 4, lettera c), si utilizzano le graduatorie di istituto di cui all'articolo 11.

7. L'individuazione del destinatario della supplenza è operata dal dirigente dell'ufficio scolastico territorialmente competente nel caso di utilizzazione delle GAE e delle GPS e dal dirigente scolastico nel caso di utilizzazione delle graduatorie di istituto."

E ancora all'art. 12 punti 7,8,9 dell'O.M. 112/2022 si legge testualmente: "7. Ai fini del conferimento delle supplenze su posti di sostegno, si procede prioritariamente allo scorrimento degli elenchi aggiuntivi alle GAE, divisi per grado, con le seguenti specificazioni:

a) per gli elenchi di sostegno per la scuola dell'infanzia e primaria, gli aspiranti sono inclusi con la medesima posizione di fascia e correlato punteggio con cui risultano inclusi nella corrispondente GAE;

b) per gli elenchi di sostegno per la scuola secondaria di primo e secondo grado, gli aspiranti sono inclusi in base alla migliore collocazione di fascia con cui figurano in una qualsiasi GAE di scuola secondaria del relativo grado e col corrispondente punteggio..."

La normativa in questione, ferma restando l'osservanza di uno specifico ordine tra le graduatorie da cui attingere, attribuisce, e non si vede come potrebbe essere altrimenti, un'indubbia prevalenza, all'interno della medesima graduatoria, al principio meritocratico, nella misura in cui si conferisce rilievo al punteggio ed alla posizione occupata.

Tali criteri di selezione, vanno poi coordinati con la normativa dettata dal DM 242/2021 che consente agli aspiranti di indicare nella domanda telematica l'ordine di preferenza delle istituzioni scolastiche distinto per classe di concorso e tipologia di posto (art. 4 co. 3 lett. c).

B) Violazione dell'art. 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241. Violazione dei principi di correttezza e buona fede nella procedura di assegnazione delle cattedre.

Nel caso in esame, i principi risultano violati anche nel difetto di motivazione del provvedimento di assegnazione delle sedi adottato dalla resistente posto che, nonostante espressa richiesta, allo stato siano ignote le ragioni giustificative dell'estromissione della parte istante.

L'adempimento dell'onere di motivazione del provvedimento con cui la pubblica amministrazione esercita i propri poteri e facoltà impone la necessaria indicazione dei criteri di attribuzione delle sedi e della conseguente proposta di stipula del contratto di lavoro.

L'Amministrazione ha assegnato le sedi richieste dalla ricorrente ad altri docenti posizionati in **posizione inferiore rispetto alla parte istante senza alcuna motivazione.**



L'impossibilità per la ricorrente di conoscere, con un minimo grado di certezza e completezza, le ragioni specifiche che hanno condotto la p.a. ad adottare il provvedimento amministrativo censurato, è circostanza che da sola prova l'illegittimità della condotta amministrativa e ne consente la disapplicazione al giudice ordinario.

Sufficiente sul punto rammentare che ai sensi dell'art. 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241, l'obbligo della motivazione, vale a dire dell'esposizione dei presupposti di fatto e delle ragioni di diritto che sono addotti a fondamento delle misure della P.A., vige, salvo esplicite eccezioni, per tutti i provvedimenti amministrativi. (cfr. ex multis, Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 11/10/2005 n° 5479).

Non senza significato rilevare che, senza alcun riscontro sono rimaste le specifiche istanze avanzate dalla ricorrente, in spregio ad ogni dovere contrattualmente imposto alle parti.

c) Violazione dell'art 97 Costituzione Doveri dell'amministrazione a procedere alla stipula di contratti a tempo determinato nel rispetto del principio meritocratico. Violazione del principio del legittimo affidamento e dell'art.1175 c.c.

Nell'ordinamento italiano il principio del legittimo affidamento trova origine nella clausola generale di buona fede, di cui all'art. 1175 c.c., oltreché nel principio di solidarietà sociale, di cui all'art. 2 Cost.

Non vi è dubbio che la condotta dell'amministrazione debba benessere improntata ai principi di buon andamento ex art 97 della Costituzione che impone che la individuazione dei candidati sia fatta secondo l'ordine meritocratico detratto dal graduatoria.

Ciò non è accaduto nel caso in esame.

Chiaramente violata la clausola di buona fede ex art 1175 c.c. ed il principio di affidamento che il candidato ripone nella condotta dell'amministrazione che deve procedere alle convocazioni dei candidati secondo l'ordine di merito dettato dalla graduatoria.

Alla luce delle argomentazioni suesposte emerge l'illegittimità dell'attività posta in essere dall'Amministrazione resistente, che ha escluso posposto l'odierna ricorrente nella convocazione presso gli istituti indicati come prime scelte nella domanda di scelta delle sedi.

Parte istante ha diritto alla stipula di un contratto di lavoro a tempo determinato su sedi che sono state destinate ad altri soggetti che non avevano diritto in quanto collocati in graduatoria con punteggio inferiore.

Il danno derivato alla ricorrente dalla condotta dell'Amministrazione non è allo stato quantificabile e pertanto per il risarcimento dello stesso si riserva separato giudizio all'esito della sua esatta determinazione.



Tutto ciò premesso in fatto e considerato in diritto, VOGLIA CODESTO ECC.MO Tribunale adito, Giudice del Lavoro:

In via principale

Anche previa declaratoria di nullità e/o illegittimità del termine apposto ai contratti stipulati dalla ricorrente presso l'I.C. Ripi nell'a.s. 2022/2023 e comunque per tutti i motivi e le causali dedotti in narrativa, accertare e dichiarare l'illegittimità della condotta delle Amministrazioni resistente;

accertare e dichiarare l'illegittimità del termine di durata apposto ai contratti a tempo determinato ove non individuato nel 31 agosto o, in subordine, nel 30 giugno 2023;

accertare che parte ricorrente aveva diritto alla stipula del contratto sino al 30 Giugno 2023 ovvero al 31 agosto 2023 o fino al termine ritenuto di giustizia presso l'I.C. Ripi;

ordina al Ministero convenuto, per effetto di quanto statuito al precedente punto, di corrispondere delle retribuzioni maturate e non corrisposte per effetto della mancata assegnazione degli incarichi sino al 31.08.2023 ovvero al 30.06.2023, oltre accessori come per legge, come anche del riconoscimento della relativa anzianità di servizio, con conseguente aggiornamento del punteggio sino ad ora maturato nella GPS di competenza.

Condannare la PA a risarcire parte ricorrente dei danni subiti e subendi anche previo ripristino della situazione di fatto e di diritto con attribuzione delle differenze economiche e del punteggio che avrebbe maturato, con riserva di quantificare in corso di giudizio in ragione della vigenza dell'anno scolastico.

Sull'algoritmo.

Per i motivi tutti dedotti in narrativa accertare e previa disapplicazione dei provvedimenti in contrasto con il diritto della ricorrente e con le vigenti disposizioni di legge richiamate in narrativa, dichiarare il diritto di parte ricorrente alla stipula del contratto di lavoro a tempo determinato, da GPS, per l'anno scolastico 2022/2023 presso una della sedi indicate secondo l'ordine preferenziale indicato in domanda secondo la graduatoria GPS per le c.d.c. le c.d.c. A028, A050 II fascia e ADSS, ADMM incrociate sostegno II fascia provincia di Frosinone.

In ogni caso, con vittoria di spese, competenze ed onorari da distrarsi in favore dei procuratori antistatari per anticipo fattone
Con espressa riserva di agire in separato giudizio per il risarcimento di tutti i danni subiti derivanti dall'illegittimità del trasferimento.

Si dichiara che, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 9 del T.U. sulle Spese di Giustizia (D.P.R. 115/2002) così come modificato dal D.L. n. 98 del 2011 il



valore della presente controversia è indeterminabile e non esente poiché il ricorrente ha percepito nell'anno precedente un reddito imponibile, ai fini dell'imposta personale sul reddito - quale risultante dall'ultima dichiarazione –superiore all'importo previsto dall'articolo 76, primo comma del suddetto T.U, e quantificabile in € 259,00.

In via istruttoria

Si allegano i seguenti atti:

- 1) graduatorie Gps provincia di Frosinone cdc A028;
- 2) domanda di inserimento in GPS anni 2022/2024
- 3) domanda scelta delle sedi;
- 4) bollettini nomine;
- 5) Decreto convocazione prove orali prot. 46040 del 18.11.2022;
- 6) Contratto stipulato dalla sig.ra Pantanella con IC Ripi;
- 7) Nota USR Lazio posti accantonati prot. 1320 del 16.08.2022;
- 8) Nota M.I. 29.07.2022, prot, n. 28597;
- 9) Decreto di disaccantonamento posti Usl Lazio;
- 10) Diffida e richiesta accesso atti del 17.11.2022;
- 11) O.M. 112/2022 e tabelle allegate;
- 12) Giurisprudenza;
- 13) Procura alle liti

Si avanza richiesta di esibizione in giudizio di tutti i documenti richiesti con le note di accesso agli atti e si chiede l'acquisizione dello stato matricolare.

Con riserva di articolare ulteriori istanze istruttorie anche all'esito della valutazione dell'avverso contegno processuale.

Isola del Liri-Cassino, 21.02.2023

Avv. Paolo Zinzi

Avv. Antonio Rosario Bongarzone

ISTANZA DI NOTIFICAZIONE AI SENSI DELL'ART.151 C.P.C.

Ai sensi dell'art. 151 c.p.c. il Giudice può prescrivere e autorizzare la notifica nei modi ritenuti più idonei, in considerazione della sussistenza di particolari circostanze o esigenze di maggiore celerità.

Nel caso *de qua*, il ricorso ha ad oggetto il diritto della ricorrente al ripristino del contratto di lavoro alle dipendenze dell'Amministrazione ed alla rettifica delle Graduatorie GPS della provincia di Frosinone classe di concorso A028, A050 II fascia e ADSS, ADMM incrociate sostegno II fascia.



Si evidenzia che la questione oggetto di causa determinerebbe, in caso di accoglimento, il ripristino della situazione giuridica della ricorrente ed inciderebbe soltanto nel rapporto lavorativo tra le parti. Ma in ogni caso, per tuziorismo, ai fini dell'integrazione del contraddittorio con tutti gli aspiranti alla graduatoria, che potrebbero in ipotesi ritenersi controinteressati, il ricorso deve essere notificato agli stessi.

Vi sono oggettive difficoltà nel reperire tutti i nominativi degli eventuali controinteressati, comprendendosi tra gli stessi anche eventuali altri aspiranti/candidati oggi non inseriti nelle dette graduatorie di seconda fascia di istituto, non noti alla parte ricorrente e la cui richiesta è stata avanzata nei confronti del Ministero dell'Istruzione.

Rilevato che la notifica del ricorso nei modi ordinari, oltre che incompleta potrebbe dilatare oltremodo i tempi del procedimento, anche in considerazione dell'elevato numero di docenti/candidati/aspiranti al quale notificare il presente atto, unita alla impossibilità per la parte istante di individuare il nominativo e l'indirizzo degli eventuali controinteressati, in considerazione di ciò si chiede al Giudice adito, ai sensi dell'art. 151 c.p.c., di autorizzare la notifica agli eventuali controinteressati mediante la pubblicazione del presente ricorso e del l'emanando decreto di fissazione di udienza sul sito *internet* dell'Amministrazione locale di competenza, nella specie

- Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del Ministro pro-tempore, Usp Frosinone e Usp Lazio rappresentati e domiciliati *ex lege* in Roma presso l'Avvocatura dello Stato, ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it nei siti *web* individuati.

Sul punto, si rileva che la tradizionale notifica per pubblici proclami sia oltre modo onerosa per la parte ricorrente, e comunque, secondo Consiglio di Stato 19/2/1990, n. 106, la stessa non appare comunque idonea allo scopo, non potendosi ragionevolmente invocarsi un onere di diligenza media del cittadino potenziale convenuto in giudizio di prendere visione costante del foglio degli annunci legali provinciali o della G.U.

Che al contrario, il sito istituzionale del Ministero, sede locale, è invece costantemente seguito da tutti i candidati/aspiranti alle graduatorie in quanto oggi mezzo di comunicazione ufficiale, quale anche strumento di pubblicazione dei singoli provvedimenti.

Che pertanto, tale mezzo appare il più idoneo ai fini che qui interessano.

Ritenuto quanto sopra, la presente difesa

FA ISTANZA

affinché l'Ill.mo Giudicante, valutata l'opportunità di autorizzare la notifica ai sensi dell'art. 151 c.p.c, anche in alternativa alla tradizionale notifica per pubblici proclami, voglia autorizzare la notificazione del presente ricorso:

a) quanto al MIUR convenuto: mediante notifica di copia dell'atto all'Avvocatura



Distrettuale dello Stato di competenza;

b) quanto ai controinteressati: disporre che il presente atto e l'emanando decreto di fissazione udienza sia pubblicato sul sito dell'amministrazione resistente.

Stante l'impossibilità oggettiva di procedere con la notifica nei confronti dei controinteressati e visto il numero elevato di soggetti controinteressati, chiede con la presente istanza, sussistendone i presupposti indicati all'art. 151 c.p.c., di essere autorizzati, ai sensi della predetta norma, alla notifica del presente ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza a tutti i potenziali controinteressati tramite pubblicazione del ricorso e del decreto di fissazione udienza sul sito internet dedicato del MIUR e/o degli uffici scolastici regionali e provinciali, stante la impossibilità materiale di reperire in tempo utile gli indirizzi di tutti coloro che sono collocati in graduatoria.

Sul punto si precisa che la scrivente difesa ha provveduto a richiedere formalmente al Ministero dell'Istruzione a mezzo posta elettronica certificata i dati anagrafici e i dati della residenza relativi ai controinteressati al fine di provvedere alla notifica del ricorso giudiziale.

Isola del Liri – Cassino, 21.02.2023.

Avv. Antonio Rosario Bongarzone
Avv. Paolo Zinzi

